

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 107-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 settembre 1976*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1977 (V. Stampato n. 504)*

**d'iniziativa dei senatori CAROLLO, SEGNANA, COCO, PACINI, DE CAROLIS, MANENTE COMUNALE, MARTINAZZOLI, NOÈ, DEGOLA, de' COCCI, DELLA PORTA, REBECCHINI, SCHIANO, GIOVANNIELLO, RIPAMONTI, CACCHIOLI, SALERNO, PECORARO, TODINI, CODAZZI, TREU e AGRIMI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 aprile 1977*

**Modificazioni alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina igienico alimentare della margarina e dei grassi idrogenati;

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo articolo 2 sono abrogati:

*identico;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare;

nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

**Art. 2.**

Le prescrizioni relative all'aggiunta di rivelatori alla margarina, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ogni successiva modificazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente comma deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*identico;*

*identico;*

*identico.*

**Art. 2.**

*Identico.*

**Art. 3.**

*Identico.*